

Codice DB0803

D.D. 20 gennaio 2011, n. 29

Cooperativa "Flavia" rinnovo dell'autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci assegnatari dell'intervento costruttivo realizzato in Cuneo - Via Cittadella - cod. intervento n. 3857. Art. 18 legge 17.02.1992 n. 179 e successive modificazioni. Accertamento di entrata sul bilancio regionale 2011 sul capitolo n. 36695 di Euro 1.462,63 e sul capitolo n. 38615 di Euro 1.565,96.

Premesso che:

- la determina n. 97 del 27.05.2002 autorizza la cooperativa "Flavia" a cedere in proprietà individuale ai soci, che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, i n. 64 alloggi realizzati nel Comune di Cuneo – Via Cittadella - cod. intervento 3857;

- la determina n. 16 del 02.02.2004 rinnova l'autorizzazione alla cooperativa "Flavia" a cedere in proprietà individuale ai soci, che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, i n. 64 alloggi realizzati nel Comune di Cuneo – Via Cittadella - cod. intervento 3857;

- la quota non alienata nei primi 18 mesi dei n. 64 alloggi può essere ceduta previo rinnovo dell'autorizzazione regionale;

- l'Accordo di Programma, siglato il 26 ottobre 2000 in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 31/3/98 n. 112, tra il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane già Segretario Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte, trasferisce tutta la competenza sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio a proprietà indivisa, finanziato con leggi antecedenti alla legge 457/78, in capo alla Regione Piemonte e di conseguenza anche la restituzione dei contributi, a seguito della cessione degli alloggi, viene introitata dalla Regione;

- la deliberazione n. 11 – 14882 del 28.02.2005 avente per oggetto: Legge 17 Febbraio 1992, n. 179, art. 18 "Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa". Legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modificazioni. Criteri e modalità ai fini della restituzione dei contributi" definisce i termini temporali di validità dell'autorizzazione alla cessione in proprietà e esplicitato le modalità per il calcolo e la restituzione dei contributi;

- la determina n. 103 del 15.06.2005 avente per oggetto: "Legge 17 Febbraio 1992, n. 179, art. 18 "Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa". Precisazioni di determinazioni di calcolo e documentazione da presentare" stabilisce :

- la documentazione che, le cooperative a proprietà indivisa, devono presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci già assegnatari;

- l'assunzione della superficie complessiva approvata con il Quadro Tecnico Economico di ogni singolo intervento facente capo all'insediamento costruttivo oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione, quale base di calcolo per la determinazione dell'importo complessivo che le Cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie dell'autorizzazione alla cessione in proprietà, devono restituire alla Regione Piemonte.

Considerato che:

- la situazione degli alloggi relativi all'intervento costruttivo in oggetto risulta la seguente:
 - n. 64 alloggi finanziati pari a mq. 8.181,20;
 - n. 63 alloggi, pari a mq. 8.068,46 ceduti in proprietà ai soci assegnatari con le determinate n. 97 del 27.05.2002 e n. 16 del 02.02.2004;
 - n. 1 alloggi, pari a mq. 112,74 in attesa di rinnovo di autorizzazione alla cessione in proprietà;
- a seguito dell'adesione al progetto di alienazione di n. 1 socio assegnatario - occorre procedere al conteggio dei contributi da restituire relativamente a n. 1 alloggio pari a mq. 112,74.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs n.165/2001;

- visto la L.R. 23/2008;

vista le determinate n. 97 del 27.05.2002 e n. 16 del 02.02.2004;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta e dal Consiglio Regionale con le deliberazioni in premessa citate;

DETERMINA

- di rinnovare l'autorizzazione alla cessione in proprietà individuale ai soci, che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, rilasciata alla cooperativa "Flavia - relativamente all'intervento costruttivo realizzato nel comune di Cuneo - Via Cittadella - cod. intervento n. 3857. Il rinnovo dell'autorizzazione alla cessione in proprietà individuale ai soci, che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, è riferita a n. 1 alloggio non ancora ceduto in proprietà ai soci assegnatari.

Il rinnovo all'autorizzazione ha decorrenza immediata e validità fino ad un successivo provvedimento di modifica o revoca del medesimo.

- di stabilire che la Cooperativa beneficiaria dell'autorizzazione alla cessione in proprietà, proceda alla restituzione degli importi sottoelencati, prima della stipula del rogito notarile, con un versamento alla Regione Piemonte e successivamente rendiconti:

- contributi regionali € 1.565,96

- contributiva statale € 1.462,63

I versamenti intestati alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, possono essere effettuati :

- sul conto corrente postale (omissis),

- con bonifico bancario presso Unicredit Banca - Via Garibaldi, 2 - 10122 Torino sul (omissis)

Nella causale del versamento deve essere indicato:

- per i contributi statali:

"Coop. Flavia, restituzione a seguito determinazione n..... del.....relativa alla cessione alloggi in Cuneo cod. 3857- cap. 36695";

- per i contributi regionali:

"Coop. Flavia, restituzione a seguito determinazione n..... del.....relativa alla cessione alloggi in Cuneo cod. 3857- cap. 38615

- di accertare sul capitolo di entrata n. 38615 del bilancio regionale 2011 l'importo di € 1.565,96 quale restituzione da parte della Cooperativa edilizia "Flavia" della quota regionale per la cessione

di n. 1 alloggio in riferimento all'intervento n. 3857 realizzato nel Comune di Cuneo – Via Cittadella;

- di accertare sul capitolo di entrata n. 36695 del bilancio regionale 2011 l'importo di €. 1.462,63 quale restituzione da parte della Cooperativa "Flavia" della quota statale per la cessione di n. 1 alloggio in riferimento all'intervento n. 3857 realizzato nel Comune di Cuneo – Via Cittadella;

- di stabilire che la stipula dell'atto di cessione può avvenire esclusivamente nei confronti del socio assegnatario di n. 1 alloggio per il quale è stato predisposto il conteggio relativo all'importo da restituire alla Regione Piemonte. Nel rogito dovrà essere fatta esplicita menzione dell'avvenuto versamento e dell'art. 20 della L. 179/92 così come modificato dall'art. 3 della L. 85/94.

Al rogito dovrà essere allegato l'attestato sul possesso dei requisiti soggettivi, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e lo stesso dovrà essere notificato a cura del notaio rogante entro 60 giorni dalla stipula:

- al Comune di Cuneo per la verifica ed il controllo sull'applicazione dei prezzi di cessione degli alloggi;

- alla Regione Piemonte - Settore Programmazione ed Attuazione degli interventi di edilizia sociale;

- di dare atto che, per effetto dei conteggi relativi alla restituzione del su esposto importo per la cessione in proprietà ai soci assegnatari di n. 1 alloggio pari a mq. 112,74, facente capo all'insediamento realizzato nel comune di Cuneo – Via Cittadella - cod. intervento n. 3857- la situazione dell'intervento costruttivo risulta così aggiornata:

- erogazioni semestrali da parte della Regione Piemonte concluse;

- versamenti Cooperativa, in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 28/76, conclusi.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo